

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-770 del 18/02/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta EMILIAMBIENTE SpA per il depuratore di CASTELLINA di Soragna. Adozione e Rilascio AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-751 del 14/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

#### VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 113/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17/12/2018;

#### CONSIDERATO:

➤ la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 8596 del 23/04/2018 e presentata dalla Ditta EmiliAmbiente SpA con gestore e legale rappresentante il Sig. Andrea Peschiuta e sede legale in Fidenza, via Gramsci n. 1/B per il depuratore di Castellina di Soragna, in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui risulta che la Ditta è stata autorizzata dalla Provincia di Parma in data 25/03/2015 con Determinazione del Dirigente n.653;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

- che con nota prot. Arpae n. PGPR 9407 del 04/05/2018 è stato comunicato a EmiliAmbiente SpA l'avvio del procedimento;

- che in data 19/12/2018 prot. n. PGPR 26772 è pervenuta da parte di EmiliAmbiente SpA la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 04/05/2018 prot. n. PGPR 9407 e sollecitata in data 17/10/2018 prot. n. PGPR 22354;

- che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note n. PGPR 27096 e prot. PGPR 27097 del 27/12/2018;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Soragna con nota del 07/01/2019 prot. n. 138, acquisito al prot. Arpae n. PG 1272 del 07/01/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica con nota del 07/01/2019 prot. n. 916, acquisito al prot. Arpae n. PG 1904 del 08/01/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PG 10821 del 22/01/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere in merito agli aspetti di competenza espresso dal Consorzio Bonifica P.se con nota del 07/02/2019 prot. n. 766, acquisito al prot. Arpae n. PG 21030 del 08/02/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

#### **EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:**

la Ditta, nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata, ha fornito una dichiarazione in cui si legge che *"...si richiama il DM Ambiente del 15/01/2014...il quale modificando l'Allegato IV, Parte V del D.Lgs 152/2006, al punto 1 della Parte I (Impianti ed attività in deroga di cui all'art.272, comma 1) con l'inserimento della lettera p-bis) così enunciata "linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico...omissis", ha inserito tali linee di trattamento fanghi tra le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante e, pertanto, derogate dell'autorizzazione in forma esplicita..."*;

#### **CONSIDERATO in riferimento all'autorizzazione agli scarichi:**

- che nel corso dell'istruttoria di AUA in oggetto, la Ditta ha dichiarato, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, *"...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue...si evidenzia solamente una revisione del solo dato di abitanti equivalenti..."*;
- che l'agglomerato di "Castellina" espresso in abitanti equivalenti è compreso tra 200 e 1.999 A.E.: in particolare risulta indicata pari a 243 A.E. nella D.G.R. 201/2016 avente per oggetto: Approvazione della direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane" e che nella domanda di AUA sopra richiamata la consistenza dell'agglomerato viene confermata da parte del Gestore del S.I.I.;
- che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall'AUSL;
- che non vengono dichiarati presenti scarichi di tipo produttivo in fognatura dalla documentazione depositata agli atti;
- che risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D.Lgs 152/06 s.m.i. e specificato nella DGR 1053/2003 e DGR 201/2016 e nelle circolari regionali applicative;

- che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;
- che la Società EmiliAmbiente S.p.A. ha il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Soragna;
- che il Comune di Soragna rimane proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

#### **EVIDENZIATO INFINE:**

che EmiliAmbiente SpA con nota pervenuta in data 19/12/2018 e sopra richiamata, in merito all'assolvimento dei valori bollati pari a 16,00 Euro per l'AUA del depuratore di Castellina, trasmette "...*le seguenti integrazioni/chiarimenti: 1. Marca da bollo da €16,00 Cod. Identificativo n.01170381670543 (07/11/2018)...*";

considerato che la marca da bollo sopra richiamata da EmiliAmbiente SpA deve essere relativa al provvedimento finale conclusivo, così come previsto da normativa vigente;

#### **RITENUTO**

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

#### **CONSIDERATO**

che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

### **DETERMINA**

#### **DI ADOTTARE e RILASCIARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta EmiliAmbiente SpA con gestore e legale rappresentante il Sig. Andrea Peschiuta e sede legale in Fidenza, via Gramsci n. 1/B per il depuratore di Castellina di Soragna, relativo all'esercizio dell'attività di "depurazione di acque reflue urbane", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individua come di seguito:

- Denominazione fognatura: rete fognaria comunale di Castellina;
- Corpo idrico recettore: colatore Rovacchiotto;
- Bacino: T. Stirone;
- Tipo di Fognatura: mista;
- Impianto di trattamento: depuratore biologico a fanghi attivi;
- Potenzialità impianto: 250 A.E.;
- Abitanti equivalenti serviti: 243 A.E. di tipo civile;
- Volume scaricato: 15.695 m<sup>3</sup>/anno;

nonché dei seguenti scaricatori, così identificati come da documentazione presentata da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato:

*Denominazione fognatura: SC-SO-04 Scolmatore by pass di testa impianto depurazione;*

*Ubicazione: Strada Gazzolo di Castellina di Soragna;*

*Corpo idrico recettore: colatore Rovacchiotto;*

*Bacino: Stirone;*

*Portata massima non sfiorata: 0,0083 mc/sec;*

*Portata nera media della rete fognaria: 0,0005 mc/sec;*

*Rapporto di diluizione: 16.6*

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 22/01/2019 prot. n. PG 10821 e nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 07/01/2019 prot. n. 916 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dal punto 7 della Direttiva di Giunta Regionale 1053/2003, e precisamente dalla tabella 3 per la categoria di agglomerato corrispondente. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente autorizzazione limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al titolare del presente provvedimento.

2) Entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrà pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma il referto analitico relativo a un campione delle acque scaricate dal tronco fognario in questione unitamente al relativo

verbale di prelievo. Successivamente, il numero e la frequenza degli autocontrolli nonché le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Dovranno essere condotti almeno due autocontrolli annuali, da effettuare sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto.

3) Gli scolmatori di piena e/o di emergenza si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche e di particolari condizioni di emergenza, conformemente alla documentazione tecnica presentata nell'istanza in oggetto da parte di EmiliAmbiente SpA, e nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma - Variante approvata con Del. di C.P. n. 118 del 22.12.2008 e di quanto disposto dalla D.G.R. 286/2005.

4) Entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello in corso, dovrà pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma la seguente documentazione relativa alla gestione nell'intero anno solare precedente della rete e dell'impianto di trattamento di cui al presente provvedimento:

a) dichiarazione a firma del Titolare del presente atto che attesti l'esatto quantitativo di fanghi prodotti dall'impianto di trattamento con indicazione della ditta cui gli stessi sono stati conferiti, con i relativi estremi dell'atto di autorizzazione in possesso dell'impianto di destinazione finale del fango, nel rispetto della normativa vigente in materia;

b) relazione riassuntiva, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, riguardante gli interventi compiuti sulla rete fognaria e sull'impianto di trattamento, nonché lo stato delle condotte con particolare attenzione ai punti critici della rete fognaria;

c) relazione descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, con un consuntivo, reso anche in forma grafica, delle misurazioni, dei dati e dei risultati dei periodici controlli effettuati, con indicazione dei dati aggiornati ad esso riferiti: numero A.E. serviti (in totale, di carattere civile e di carattere produttivo), portata massima dello scarico, portata massima degli scolmatori di piena e/o di emergenza, nonché il catasto aggiornato degli eventuali scarichi produttivi/industriali autorizzati a scaricare nella pubblica fognatura.

5) E' fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto del presente provvedimento senza aver prima dato adeguata comunicazione a Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

6) Per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

7) L'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

8) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di

salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, come previsto dall’art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

9) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell’imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell’avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

10) Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico dell’impianto, impegnandosi a garantire la presenza di manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all’impianto di trattamento.

11) Dovrà essere tenuto presso l’impianto, a disposizione dell’Autorità di Controllo, un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell’ultima annotazione) sul quale annotare i dati relativi alla manutenzione della rete fognaria e dell’impianto di trattamento e dello scarico (interventi di gestione, operazioni di manutenzione e monitoraggio, operazioni di estrazione periodica dei fanghi, ...).

12) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

13) E’ esclusa la facoltà di ritiro e trattamento reflui e/o rifiuti vari ai sensi dell’art.110 del D.Lgs.152/06 smi.

14) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell’Autorità competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell’ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

15) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell’attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell’A.U.A., ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l’aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

**per l’impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Soragna del 07/01/2019 prot. n. 138 e nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 07/01/2019 prot. n. 916 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**SI STABILISCE CHE:**

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed impatto acustico;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- il presente atto è trasmesso a EmiliAmbiente SpA, al Comune di Sorgana, a AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e Consorzio Boniifca P.se per quanto di competenza.

**SI INFORMA INOLTRE CHE:**

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio  
Rif. Sinadoc: 13237/2018*

IL DIRIGENTE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*



## COMUNE DI SORAGNA

Provincia di Parma

### Settore Assetto e Sviluppo del Territorio

P.le Meli Lupi 1, 43019 SORAGNA (PR)

C.F e P.IVA: 00223170341 – Tel. Centralino: 0524.598911 – Sito: <http://www.comune.soragna.pr.it>

E-mail: [info@comune.soragna.pr.it](mailto:info@comune.soragna.pr.it) - pec: [protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it)

prot Po 1272  
del 07/01/19

Soragna, li 07/01/2019

prot. 138

Spett.  
SUAP di Soragna

Spett.  
ARPAE – Ufficio SAC  
P.le della Pace n. 1  
Parma  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)


OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. EMILIAMBIENTE SPA. Impianto di depurazione acque reflue urbane denominato "CASTELLINA", Str. Gazzolo, Loc. Castellina, Comune di Soragna (PR). **Parere di Competenza.**

Richiamata la nota di ARPAE – Rif. 270096 del 27/12/2018, assunta al protocollo n. 11423 del 27/12/2018 con la quale veniva richiesto il parere di competenza per l'autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del DPR 13 marzo 2013 n. 59, relativo all'impianto di depurazione acque reflue urbane denominato "CASTELLINA", Str. Gazzolo, Loc. Castellina, Comune di Soragna (PR).

Esaminata la documentazione agli atti, Codesto Ufficio, esprime PARERE FAVOREVOLE DI COMPETENZA al rilascio dell'Autorizzazione.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
Geom. Raffaella Mantovani  
(documento firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

prot. PG 1904  
del 08/01/19

prot. n. 916  
del 07/01/19

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Soragna  
protocollo@postacert.comune.soragna.  
pr.it

OGGETTO: Risposta a: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. -  
DITTAEMILIAMBIENTE SPA e per il Depuratore e Castellina e in Comune di Soragna  
e Strada Gazzolo e loc. CastellinaRichiesta di Pareri.

Si comunica in riferimento alla nota di ARPAE pervenuta in data 28.12.2018 relativa alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Emiliambiente SpA, per il depuratore di Castellina di Soragna.

L'AUA riguarda il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV, sezione II parte terza del D.lgs 152/06 e s.m.i. e la comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico (proseguimento senza modifiche), del depuratore posto nella frazione di Castellina, strada Gazzolo in Comune di Soragna.

Il depuratore è un impianto biologico a fanghi attivi, capacità 250 AE, lo scarico risulta autorizzato con atto n 653 del 25.03.2015 dall'Amministrazione Provinciale di Parma.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 100 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale in corso, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:  
Paolo Sacconi

Paolo Sacconi  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

prot. PG 10821  
del 22/01/19

Inviato via PEC

Arpae – SAC di Parma  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni

**Oggetto:** D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale. (AUA)  
Ditta: Emiliambiente SpA con sede in via A. Gramsci n° 1 Fidenza (Parma) -  
impianto depuratore “Castellina” in str. Gazzolo loc. Castellina Comune di Soragna.  
Rif. Sinadoc ARPAE-SAC: 18.13237

### SCARICHI IDRICI

Si richiede il rinnovo all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane derivanti dall'impianto di depurazione denominato “Castellina” in str. Gazzolo loc. Castellina Comune di Soragna, impianto a fanghi attivi dalla potenzialità di 250 A.E. con scarico delle acque depurate in acque superficiali nel Colatore Rovacchiotto, afferente al bacino del torrente Taro-Stirone.

Si identifica il seguente scaricatore:

- SC-SO-04 in str Gazzolo loc. Castellina recapito Colatore Rovacchiotto

Considerata la predisposizione del documento dichiarante che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato (ex DPR 445/2000), per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione prodotta si esprime parere favorevole alla richiesta inoltrata.

Le periodiche pulizie dei fanghi in esubero dovranno essere smaltite presso centri autorizzati.

Il tecnico incaricato  
Enrico Mozzanica

La Responsabile del Distretto  
Clara Carini

Servizio Territoriale di Fidenza

*documento firmato digitalmente*



CONSORZIO  
BONIFICA  
PARMENSE

Spett.le  
ARPAE SAC  
PEC - aopr@cert.arpa.emr.it

Prot. N. 766

Data: 07/02/2019

**OGGETTO:** Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. – Ditta EMILIAMBIENTE SPA per il depuratore Castellina in Comune di Soragna. Strada Gazzolo Loc. Castellina.

In merito alla domanda in oggetto, acquisita agli atti con ns. prot. n. 8394 del 27/12/2018, valutata la documentazione allegata alla domanda, con la presente si comunica che non sussistono gli estremi per l'espressione del parere di merito: il corpo idrico recettore risulta essere infatti il corso d'acqua naturale Cavo Rovacchiotto, la cui competenza attualmente è in capo alla Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile (ex Servizi tecnici di Bacino).

Distinti saluti.

Il Direttore  
(Ing. Fabrizio Useri)

CD/ET/LA

*ET*

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309

[www.bonifica.pr.it](http://www.bonifica.pr.it) [info@bonifica.pr.it](mailto:info@bonifica.pr.it) C.F. 92025940344

PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**